

Imprese di impianti abilitate a 360 gradi

DI MARILISA BOMBI

Le imprese già abilitate a operare nel settore degli impianti tecnologici negli edifici di civile abitazione (elettrici, idraulici, termici, di sollevamento, radiotelevisivi) possono considerarsi abilitate per tutte le tipologie di edifici. E quanto prescrive il recente decreto legge 5/2012, in corso di esame alla Camera e che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 9 aprile. L'articolo 34 di tale decreto, infatti, dispone formalmente che «l'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concerne alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso».

CAMBIAMENTO DI ROTTA. Ebbene, ha chiarito il Mise, con la lettera circolare prot. n. 68402 del 19 marzo 2012, trasmessa via fax alle camere di commercio di tutta Italia, tale nuova disposizione deve essere interpretata in modo da non privarla di ogni utile significato e, quindi, non può essere ritenuta meramente ripetitiva di quanto prevede il dm 37/2008. Ciò significa, ha puntualizzato il dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, che il legislatore con l'intervento legislativo ha voluto proprio superare le perplessità connesse al diverso ambito di applicazione della legge 46/1990 e del dm 37/2008. La questione, osserva il Mise, era stata già affrontata con il parere 183538 del 3 ottobre scorso, rispondendo ad un quesito posto dalla camera di commercio di Potenza e, allora, si era ritenuto necessario far presentare ad ogni singola impresa una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) tenuto conto che con l'entrata in vigore del regolamento 37/2008 non era stata prevista una fase transitoria per la procedura di abilitazione originariamente prevista dalla legge 46/1990.

LA TASSATIVITÀ DELLE RESTRIZIONI. Fondamentale, a tale riguardo, ha chiarito il ministero, nella circolare del 19 marzo, è recepire le novità introdotte dal decreto legge 1/2012 convertito dalla legge 27/2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 24 maggio. Tale decreto, infatti, all'articolo 1, comma 2, contiene



una disposizione che rappresenta una vera e propria svolta per tutte le discipline che regolamentano l'esercizio delle attività economiche. Ciò in quanto impone l'interpretazione delle restrizioni previste dalla legge in senso tassativo, nel senso che deve prevalere l'interpretazione che riduce gli oneri amministrativi per le imprese, ovvero limitarsi a quelli indispensabili ad evitare lesioni dell'interesse pubblico generale alla cui protezione sono finalizzate. Tenuto conto, pertanto, che anche la richiesta di presentazione di una semplice Scia è in contrasto il nuovo disposto.

LE INDICAZIONI OPERATIVE. Pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni camera di commercio, precisa pertanto il direttore generale, sembrerebbe opportuno suggerire di continuare a ritenere necessaria la presentazione di apposita Scia, soltanto nei casi in cui non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una o più lettere dell'art. 1.2 del dm 37/2008. «In generale, invece, precisa la circolare, si dovrebbe invece procedere automaticamente d'ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali», secondo le modalità che vengono riassunte nella tabella. Il presupposto in base al quale ogni Camera di commercio potrà procedere alla conversione d'ufficio, è lo stato di iscrizione al registro delle imprese o all'albo provinciale degli artigiani, con continuità dal 27 marzo 2008 nonché, puntualizza la circolare, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge 46/1990. Senza che, ovviamente, nel frattempo siano venuti meno i requisiti relativi in capo all'imprenditore, al legale rappresentante o al direttore tecnico. È evidente, a tale proposito, precisa il ministero, che anche un eventuale trasferimento di sede o limitate sospensioni dell'attività sono da considerarsi irrilevanti.